




ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA



Azienda Regionale
per il Diritto agli Studi Superiori

SEDE TERRITORIALE DI BOLOGNA E ROMAGNA 2019/2020

CESENA - FORLÌ - RAVENNA - RIMINI



Bando per la concessione di:
Collaborazioni a tempo parziale
dell'Università



ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

***Bando di concorso per attività di collaborazione
degli studenti presso l'Alma Mater Studiorum
Università di Bologna - A.A. 2019/2020***

(Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019 ed emanato con
Provvedimento Dirigenziale n. 4998/2019 del 19/06/2019)

Art. 1 – Numero dei posti e sedi di svolgimento dell'attività.

1. E' indetto un concorso per le attività di collaborazione degli studenti ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 68/2012 presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - a.a. 2019/2020, per :

- n. 1900 posti presso le strutture del Campus di Bologna;
- n. 78 posti presso le strutture del Campus di Cesena;
- n. 119 posti presso le strutture del Campus di Forlì;
- n. 108 posti presso le strutture del Campus di Ravenna;
- n. 185 posti presso le strutture del Campus di Rimini.

Art. 2 - Soggetti ammessi al concorso.

1. Possono partecipare al presente concorso gli studenti italiani e stranieri iscritti presso l'Università di Bologna per l'a.a. 2019/2020 ai corsi di laurea magistrale, ed agli anni successivi al primo dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico.

2. La domanda di partecipazione al presente concorso può essere presentata anche prima della effettiva iscrizione. In tal caso, per poter ottenere il beneficio, è necessario perfezionare l'iscrizione entro il termine specificato nel successivo art. 4 lett. b).

3. Gli studenti iscritti ai corsi sopra specificati possono concorrere fino ad un anno oltre la durata dei corsi stessi, così come prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

Gli studenti disabili con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% possono concorrere fino a due anni oltre la durata dei corsi, così come prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

4. Al fine di valutare il numero di anni di iscrizione si tiene conto dell'anno di prima immatricolazione, anche se avvenuta presso altro Ateneo o altro corso di studi, fatta salva un'eventuale rinuncia agli studi.

5. Gli studenti che effettuano un passaggio o trasferimento da un corso di laurea ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico possono partecipare per un numero di anni pari alla differenza tra la durata del corso adito, più un anno, ed il numero di anni accademici di iscrizione al corso di provenienza, valutato sulla base dell'anno di prima immatricolazione. L'anno di prima immatricolazione retrocede proporzionalmente al periodo per il quale si consente ancora l'accesso al beneficio.

6. Gli studenti che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico e sono già in possesso di una laurea possono partecipare per un numero di anni pari alla differenza tra la durata del corso adito, più un anno, ed il numero di anni accademici di iscrizione al corso di provenienza, valutato sulla base dell'anno di prima immatricolazione. L'anno di prima immatricolazione retrocede proporzionalmente al periodo per il quale si consente ancora l'accesso al beneficio.

7. Gli studenti che optano per un curriculum di durata superiore od inferiore rispetto a quello ordinario di un corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico possono partecipare per un numero di anni pari a quello del curriculum prescelto.

8. Per determinare il numero di anni per i quali è possibile presentare domanda al presente concorso non viene preso in considerazione il periodo di sospensione degli studi nei casi previsti dal Regolamento Studenti dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (emanato con D.R., n. 464/2013 del 6/06/2013) e il periodo di interruzione della carriera per almeno due anni accademici.

Art. 3 – Soggetti non ammessi al concorso.

1. Non possono partecipare al presente concorso:

- a) gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico;
- b) gli studenti iscritti al corso internazionale di laurea magistrale in "Advanced automotive electronic engineering" (cod. 9238), in quanto agli stessi è riservata la partecipazione ad apposito bando emanato da ER.GO;
- c) gli studenti che si iscrivono ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico o inferiore a quello già posseduto, e cioè:
 - gli studenti in possesso di laurea del vecchio ordinamento che si iscrivono ad un corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico;
 - gli studenti in possesso di un diploma universitario che si iscrivono ad un corso di laurea;
 - gli studenti in possesso di laurea che si iscrivono ad un altro corso di laurea o in possesso di laurea specialistica/magistrale che si iscrivono ad altro corso di laurea magistrale;
 - gli studenti in possesso di laurea o diploma di primo livello di un Istituto di alta Formazione

- Artistica e Musicale e che si iscrivono ad un corso di laurea;
- gli studenti in possesso di laurea specialistica/magistrale o diploma di secondo livello di un Istituto di alta Formazione Artistica e Musicale e che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale;
- d) gli studenti stranieri che ottengono il riconoscimento o l'equipollenza di un titolo accademico conseguito all'estero di valore equivalente o superiore a quello per cui si iscrivono;
- e) gli studenti che si iscrivono a corsi singoli;
- f) gli studenti che negli anni precedenti hanno dichiarato il falso o presentato una dichiarazione non corrispondente al vero e che pertanto sono incorsi per tale motivo in una sanzione amministrativa e sono stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso degli studi.

Art. 4 – Requisiti per ottenere il beneficio.

1. Per poter ottenere il beneficio è necessario soddisfare tutte le seguenti condizioni:
- a) essere in possesso dei requisiti di reddito e di merito di cui agli art. 5 e 6;
 - b) essere **iscritti** all'Università di Bologna per l'a.a. 2019/2020 entro il **termine tassativo del 27 dicembre 2019**;

- b.1) per gli studenti provenienti da altri Atenei, la domanda di prosecuzione degli studi ed il pagamento della prima rata delle tasse universitarie devono essere effettuati entro **27 dicembre 2019**;
- b.2) per gli studenti che vengono ammessi ai corsi di studio a numero programmato in virtù di scorrimento di graduatorie a seguito di rinunce di altri studenti, il termine per l'iscrizione è quello stabilito per dai diversi corsi per le procedure di recupero posti.

ATTENZIONE:

si segnala che dopo il 28 novembre 2019 l'iscrizione a UNIBO sarà perfezionata con applicazione di indennità di euro 150,00

- c) non incorrere in una delle seguenti **cause di incompatibilità**:
 - essersi trasferito ad altra sede universitaria;
 - aver rinunciato agli studi;
 - aver sospeso gli studi;
 - essere decaduti dagli studi;
 - avere interrotto gli studi;
 - d) non essere incorsi, nell'ambito della collaborazione assegnata per l'a.a. 2018/2019, in una violazione, oggettivamente riscontrata, dei doveri previsti dall'art. 6 del Regolamento di Ateneo inerente l'attività a tempo parziale degli studenti.
2. Coloro che soddisfano il requisito di cui al comma 1 lettera b) non potranno ottenere il beneficio se conseguiranno il titolo per l'a.a. 2019/2020 entro l'ultima sessione utile.
3. Gli studenti con cittadinanza non italiana, per poter ottenere il beneficio, prima dell'inizio della collaborazione dovranno essere in possesso del livello A2 di conoscenza della lingua italiana. A tal fine è offerta dall'Ateneo la possibilità di fruire gratuitamente di un corso di italiano per stranieri presso il Centro Linguistico di Ateneo (CLA). Sarà altresì ritenuto acquisito il prescritto livello A2 di conoscenza della lingua italiana qualora lo studente non italiano:
- a) abbia conseguito il livello presso l'Università per Stranieri di Siena (certificazione CILS), l'Università per Stranieri di Perugia (certificazione CELI), l'Università degli Studi Roma Tre (certificazione CERT.IT) o la società Dante Alighieri (certificazione PLIDA);
 - b) abbia sostenuto e superato il test di conoscenza della lingua italiana, disciplinato dal decreto del Ministro dell'Interno 4 giugno 2010;
 - c) abbia frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti avendo conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2;
 - d) abbia ottenuto, nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis del Testo unico sull'immigrazione (D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2.

Qualora il livello A2 sia conseguito presso il CLA dell'Università di Bologna ovvero tramite il MOOC Modern Languages ITA101 disponibile sul sito Unibook (Unibo Open Knowledge), non sarà necessario produrre alcuna documentazione, in quanto l'Università accerterà d'ufficio l'acquisizione del livello prescritto, negli altri casi lo studente dovrà produrre, prima dell'inizio della collaborazione, idonea documentazione.

Non è richiesta la conoscenza della lingua italiana livello A2 agli studenti con cittadinanza non italiana che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione o diploma di laurea in un corso di studi in lingua italiana presso un'Università con sede legale in Italia.

Art. 5 – Requisiti di reddito.

1. I requisiti economici sono i seguenti:

- ISEE inferiore o uguale a € 23.000,00;
- ISPE inferiore o uguale a € 50.000,00.

2. L'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate ed è calcolato sulla base della composizione del nucleo familiare, dei redditi e dei patrimoni posseduti¹. La normativa vigente in materia di ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, D.M. 7 novembre 2014, D.M. 363 del 29 dicembre 2015, D.M. 146 dell'1 giugno 2016 e D.M.138 del 13 aprile 2017, D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 e D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26) prevede un ISEE specifico per prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Disposizioni sul nucleo familiare di riferimento

- 1) Per lo **studente convivente con i genitori**, il calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario coincide di norma con l'ISEE ORDINARIO; in tal caso l'Attestazione ISEE deve specificare che si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore dello studente interessato;
- 2) Lo **studente non convivente con i genitori fa comunque parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambe le seguenti condizioni:**
 - a. **abbia la residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;**
 - b. **abbia redditi da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500 euro all'anno.**

Per lo studente coniugato, si fa riferimento al nuovo nucleo familiare, solo se possiede i requisiti di residenza (lett. a) e laddove la soglia per l'adeguatezza della capacità di reddito (lett. b) sia raggiunta, tenendo conto anche o solo dei redditi del coniuge dello studente universitario. In tal caso, per la valutazione della soglia di adeguatezza della capacità di reddito, possono essere considerati i redditi del coniuge dei due anni precedenti, anche se nei due anni precedenti lo studente non era ancora sposato.

Le regole dei coniugi, ai sensi della normativa vigente (legge 20 maggio 2016, n. 76), si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

- 3) **I genitori dello studente richiedente non conviventi tra loro**, di norma fanno parte dello stesso nucleo familiare, con alcune eccezioni:
 - a) I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
 - b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
 - c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai

¹ Per informazioni ulteriori consultare la Guida all'ISEE a.a. 2019/2020.

- sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
- b) Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:
- a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
 - b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
 - c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
 - d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici. Nei casi di cui alle lettere a) ed b) l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.

Disposizioni sulle borse di studio percepite nell'anno 2017.

La borsa di studio regionale e quella per le collaborazioni studentesche percepite nell'anno 2017 devono essere dichiarate ai fini ISEE tra i redditi esenti da imposta² (quadro FC4 del modello FC1 della DSU). ER.GO provvederà a sottrarre dal valore dell'ISEE i suddetti importi rapportandoli al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Es: studente con borsa di studio di euro 2.800,00 percepita nel 2017 e ISEE 2019 da Attestazione INPS di euro 20.000,00 con parametro della scala di equivalenza 2,04, ottiene un ISEE ricalcolato di euro 18.627,45 valido per l'accesso alla borsa di studio dell'a.a. 2019/2020:

$$[(20.000,00) - (2.800,00/2,04)] = 18.627,45$$

Criteri di valutazione aggiuntivi e correttivi rispetto all'Attestazione ISEE.

I redditi e i patrimoni esteri non inseriti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) concorrono a determinare le condizioni economiche e sono valutati come segue:

- a) redditi esteri: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministro delle Finanze;
- b) patrimoni immobiliari localizzati all'estero detenuti al 31 dicembre 2018: sono valutati solo nel caso di fabbricati, sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato;
- c) patrimoni mobiliari: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento definito con decreto del Ministero delle Finanze.

² Nel caso della borsa di studio di ER.GO, occorre fare riferimento al CUD 2018 scaricabile dal DOSSIER STUDENTE. Per le borse di studio non erogate da ER.GO e per quelle percepite per le collaborazioni studentesche occorre richiedere apposita certificazione all'ente per il diritto allo studio e/o all'Università di riferimento.

Art. 6 – Requisiti di merito.**ATTENZIONE**

SI CONSIGLIA AGLI STUDENTI DI PROCURARSI PRIMA DELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA IL CERTIFICATO DEGLI ESAMI SOSTENUTI.

A TALE SCOPO È POSSIBILE UTILIZZARE IL SISTEMA DI AUTOCERTIFICAZIONI ON LINE (<https://studenti.unibo.it/sol/studenti/certificati.htm>).

1. I requisiti di merito sono valutati sulla base dell'anno di prima immatricolazione, anche se avvenuta presso altro Ateneo, Istituti di grado universitario, Scuole, Corso di Laurea, anche all'estero.

2. I crediti maturati sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente richiede il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente. In caso di passaggi/trasferimenti i crediti riconosciuti sono considerati validi anche in caso di riconoscimento parziale e lo studente deve superare attività formative integrative ai fini del conseguimento del titolo.

3. I crediti per poter accedere al beneficio della collaborazione a tempo parziale, indicati nel presente articolo 6, devono essere maturati **entro il 10 agosto 2019**. A tal fine si fa riferimento ad **esami verbalizzati e registrati entro tale data**.

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea abilitanti alle professioni sanitarie saranno considerati utili i crediti formativi conseguiti in seguito alla frequenza di tirocini curriculari anche se verbalizzati e registrati successivamente alla data del 10/08/2019.

In caso di **esami integrati**, devono risultare conseguiti e convalidati, entro il 10 agosto 2019 i crediti relativi a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato.

Potranno invece essere conteggiati gli eventuali crediti acquisiti da attività integrative, derivanti da riconoscimenti parziali.

Gli esami **e i crediti conseguiti dagli studenti dell'Ateneo presso Università estere** (es. nell'ambito del progetto Erasmus) sono presi in considerazione solo se sostenuti entro il 10 agosto 2019 e convalidati o riconosciuti presso l'Università di Bologna.

4. Ai fini della valutazione dei requisiti di merito non è preso in considerazione il periodo di sospensione degli studi nei casi previsti dal Regolamento Studenti dell'Alma Mater Studiorum – Università di (emanato con D.R., n. 464/2013 del 6/06/2013) e il periodo di interruzione della carriera per almeno due anni accademici.

5. Il bonus, **dote di crediti aggiuntivi rispetto a quelli effettivamente conseguiti**, può essere utilizzato **una sola volta nel corso degli studi** per il raggiungimento dei requisiti di merito. Il bonus utilizzato negli anni accademici antecedenti costituisce un debito formativo e pertanto deve essere recuperato nell'anno accademico successivo.

Quindi, il numero di crediti attribuito come bonus nell'a.a. 2018/2019 non può essere conteggiato nel numero di crediti maturati al 10 agosto 2019. Il valore del bonus si accresce se lo si utilizza più tardi, in quanto è maturato in base all'anno di corso frequentato. Qualora il bonus non sia utilizzato per intero nell'anno accademico di riferimento, la quota residua rimane disponibile negli anni accademici successivi.

Non possono usufruire del bonus gli studenti che provengono dai corsi del vecchio ordinamento.

Il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea può essere utilizzato nel corso di laurea magistrale.

Il bonus non può essere utilizzato al 1° anno di iscrizione alla laurea magistrale.

6. Gli studenti iscritti **al primo anno dei corsi di laurea magistrale** sono ammessi al presente concorso sulla sola base dei requisiti economici di cui all'art. 5.

7. Gli **studenti** che negli anni accademici precedenti sono **decaduti** o hanno **rinunciato agli studi** e gli **studenti con crediti riconosciuti derivanti da corsi singoli, master, attività formative precedenti**, e gli **studenti stranieri** che hanno frequentato periodi di studio all'estero:

- se, **nell'a.a. 2019/2020**, vengono ammessi **al 1° anno** oppure direttamente **al 2° anno di un corso di laurea magistrale**, sono valutati sulla sola base dei requisiti di reddito di cui all'art. 5, senza tener conto di eventuali riconoscimenti di crediti;
- se, **nell'a.a. 2018/2019** sono stati ammessi direttamente **al secondo anno di un corso di laurea magistrale**, per ottenere il beneficio di cui al presente bando, devono maturare al 10 agosto 2019 almeno **30 crediti** senza tenere conto dei riconoscimenti;
- se, **nell'a.a. 2019/2020**, sono ammessi **direttamente ad anni successivi al primo di un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico**, per raggiungere i requisiti di merito possono avvalersi di eventuali riconoscimenti di attività formative sostenute precedentemente. Per il conteggio del numero dei crediti utili ai fini della concessione del beneficio, occorre vir-

tualmente retrocedere l'anno di immatricolazione in base all'anno di corso cui tali studenti sono ammessi per l'a.a. 2019/2020: ad es., lo studente che viene ammesso al 2° anno di una laurea triennale con crediti riconosciuti, dovrà indicare, nel modulo di domanda online, l'anno 2018/2019 come anno di immatricolazione assoluta, e per ottenere il beneficio dovrà avere almeno 25 crediti.

7. Per gli studenti immatricolati nell'a.a. 2017/2018 ai Corsi di laurea magistrale in Biologia molecolare e cellulare e in Physics e comunque in tutti i casi in cui la somma dei crediti relativi alla prova finale ed al connesso tirocinio o attività in preparazione sia uguale o superiore a 40 crediti, il merito si considera assolto con il conseguimento di 65 crediti al 10 agosto 2019.

8. Per gli studenti che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico e sono già in possesso di una laurea, il merito è calcolato in base al numero di crediti o esami riconosciuti nel corso prescelto con riferimento all'anno di corso al quale sono stati ammessi.

9. Per gli studenti stranieri che hanno frequentato periodi di studio all'estero e sono stati ammessi ad anni successivi al primo, l'anno di immatricolazione assoluta retrocede proporzionalmente all'anno di corso a cui sono stati ammessi (ad es. lo studente ammesso al 3° anno per l'a.a. 2019/2020, nel modulo on line dovrà indicare l'a.a. 2017/2018 come anno di immatricolazione assoluta).

10. Ai fini del raggiungimento dei requisiti merito non si terrà conto degli eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), a meno che l'assolvimento dell'obbligo stesso non consista nel sostenimento di un esame normalmente previsto del piano di studi (entro il primo anno di corso).

Gli studenti che, non avendo assolto entro il 31 marzo 2019 gli eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), vengono iscritti per l'a.a. 2019/2020 al 1° anno ripetente, ai fini della valutazione dei requisiti di merito, verranno considerati iscritti al secondo anno e dovranno pertanto indicare, nel modulo di domanda on line, come anno di immatricolazione assoluta l'a.a. 2018/2019 e acquisire il numero di crediti previsti dalle tabelle corrispondenti alla tipologia di corso frequentato.

11. I requisiti di merito da conseguire sono i seguenti:

Lauree	Numero crediti	Bonus utilizzabile
2° anno (prima iscrizione a.a. 2018/2019)	25 oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi formativi previsti all'atto di ammissione ai corsi	<=5
3° anno (prima iscrizione a.a. 2017/2018)	80	<=12
ulteriore anno (prima iscrizione a.a. 2016/2017)	135	<=15

Lauree magistrali a ciclo unico di 5 anni	Numero crediti	Bonus utilizzabile
2° anno (prima iscrizione a.a. 2018/2019)	25	<=5
3° anno (prima iscrizione a.a. 2017/2018)	80	<=12
4° anno (prima iscrizione a.a. 2016/2017)	135	<=15
5° anno (prima iscrizione a.a. 2015/2016)	190	<=15
ulteriore anno (prima iscrizione a.a. 2014/2015)	55 in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso, secondo le modalità indicate dai rispettivi ordinamenti accademici	<=15

Lauree magistrali a ciclo unico di 6 anni	Numero crediti	Bonus utilizzabile
2° anno (prima iscrizione a.a. 2018/2019)	25 oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi formativi previsti all'atto di ammissione ai corsi	<=5
3° anno (prima iscrizione a.a. 2017/2018)	80	<=12
4° anno (prima iscrizione a.a. 2016/2017)	135	<=15
5° anno (prima iscrizione a.a. 2015/2016)	190	<=15
6° anno (prima iscrizione a.a. 2014/2015)	245	<=15
ulteriore anno (prima iscrizione a.a. 2013/2014)	55 in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso, secondo le modalità indicate dai rispettivi ordinamenti accademici	<=15

Lauree magistrali	Numero crediti
2° anno (prima iscrizione a.a. 2018/2019)	30
ulteriore anno (prima iscrizione a.a. 2017/2018)	80

Per gli studenti disabili con percentuale di invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%:

Lauree	Numero crediti	Bonus utilizzabile
2° anno (prima iscrizione a.a. 2018/2019)	15 oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi formativi previsti all'atto di ammissione ai corsi	<=5
3° anno (prima iscrizione a.a. 2017/2018)	48	<=12
4° anno (prima iscrizione a.a. 2016/2017)	81	<=15
ulteriore anno (prima iscrizione a.a. 2015/2016)	114	<=15

Lauree specialistiche/magistrali a ciclo unico di 5 o 6 anni	Numero crediti	Bonus utilizzabile
2° anno (prima iscrizione a.a. 2018/2019)	15 oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi formativi previsti all'atto di ammissione ai corsi	<=5
3° anno (prima iscrizione a.a. 2017/2018)	48	<=12
4° anno (prima iscrizione a.a. 2016/2017)	81	<=15
5° anno (prima iscrizione a.a. 2015/2016)	114	<=15
6° anno (prima iscrizione a.a. 2014/2015)	147	<=15
7° anno (prima iscrizione a.a. 2013/2014)	180	<=15
ulteriore anno (prima iscrizione a.a. 2012/2013)	216	<=15

Lauree magistrali	Numero crediti
2° anno (prima iscrizione a.a. 2018/2019)	18
3° anno (prima iscrizione a.a. 2017/2018)	48
ulteriore anno (prima iscrizione a.a. 2016/2017)	81

Per studenti che optano per un curriculum di durata inferiore a quella normale del corso di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico:

Lauree	Numero crediti	Bonus utilizzabile
2° anno (prima iscrizione a.a. 2018/2019)	60	Non previsto
Lauree magistrali a ciclo unico	Numero crediti	Bonus utilizzabile
2° anno (prima iscrizione a.a. 2018/2019)	31	Non previsto
3° anno (prima iscrizione a.a. 2017/2018)	112	Non previsto
4° anno (prima iscrizione a.a. 2016/2017)	169	Non previsto

Per studenti che optano per un curriculum di durata superiore a quella normale del corso di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico:

Lauree	Numero crediti	Bonus utilizzabile
2° anno (prima iscrizione a.a. 2018/2019)	15	<=5
3° anno (prima iscrizione a.a. 2017/2018)	47	<=12
4° anno (prima iscrizione a.a. 2016/2017)	79	<=15
5° anno (prima iscrizione a.a. 2015/2016)	110	<=15
6° anno (prima iscrizione a.a. 2014/2015)	140	<=15
Lauree magistrali a ciclo unico	Numero crediti	Bonus utilizzabile
2° anno (prima iscrizione a.a. 2018/2019)	17	<=5
3° anno (prima iscrizione a.a. 2017/2018)	54	<=12
4° anno (prima iscrizione a.a. 2016/2017)	90	<=15
5° anno (prima iscrizione a.a. 2015/2016)	127	<=15
6° anno (prima iscrizione a.a. 2014/2015)	164	<=15
7° anno (prima iscrizione a.a. 2013/2014)	201	<=15
Lauree magistrali	Numero crediti	
2° anno (prima iscrizione a.a. 2018/2019)	18	
3° anno (prima iscrizione a.a. 2017/2018)	47	

Art. 7 – Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. Nella domanda di partecipazione deve essere obbligatoriamente indicata la preferenza per uno dei Campus dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (Bologna, Forlì, Cesena, Rimini, Ravenna).

2. Per presentare domanda è **indispensabile essere in possesso dell'Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario** (ISEE 2019) sottoscritta entro il termine di scadenza della domanda on line (31/08/2019).

Per ottenere l'Attestazione ISEE lo studente può rivolgersi a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune e deve richiedere espressamente il calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Al momento della richiesta viene rilasciata allo studente la RICEVUTA attestante la presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) con l'indicazione delle MODALITA' DI RITIRO dell'Attestazione ISEE (presso INPS, CAF o Comune oppure direttamente all'indirizzo di posta elettronica certificata, indicato dallo studente richiedente).

Solo l'Attestazione ISEE, con riportato il numero di protocollo della DSU (Dichiarazione Sostitutiva

Unica) attribuito da INPS (es. INPS-ISEE-2019-XXXXXXXX-00), conterrà il calcolo dell'ISEE e sarà disponibile circa 15 giorni dopo la richiesta.

E' importante quindi attivarsi tempestivamente per ottenere la nuova Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2019). Non saranno accettate Attestazioni di ISEE ORDINARIO non applicabile a prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

Per il calcolo dell'ISEE è necessario presentarsi nel luogo scelto con la documentazione necessaria (consultare al riguardo la Guida all'ISEE a.a. 2019/2020).

3. Entrati in possesso dell'Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2019), la domanda di benefici deve essere presentata esclusivamente tramite INTERNET **a partire dal 01/07/2019 ed entro il 31/08/2019**, collegandosi al sito www.er-go.it oppure presso i CAF (Centri di Assistenza Fiscale) convenzionati con ER.GO (l'elenco con l'indicazione delle sedi territoriali e degli orari di apertura è disponibile sul sito www.er-go.it).

I CAF convenzionati non sono tenuti ad accogliere la richiesta di Attestazione ISEE e a compilare la domanda on line di benefici qualora gli studenti non siano muniti di tutti i documenti richiesti.

La prestazione gratuita dei CAF convenzionati è riferita alla compilazione di una sola domanda on line.

4. La domanda on line prevede una prima sezione dedicata ai DATI PERSONALI e una seconda sezione dedicata all'acquisizione dei DATI ECONOMICI con numero di protocollo INPS; solo dopo avere compilato e confermato la prima e la seconda sezione si potrà accedere al modulo di domanda per la richiesta dei benefici. Una volta terminata la compilazione della domanda occorre confermare i dati inseriti. Solo così la domanda sarà correttamente trasmessa ad ER.GO e si potrà procedere a perfezionare la presentazione della domanda a mezzo PEC oppure PIN come indicato al successivo paragrafo 6.

ATTENZIONE

Si consiglia agli studenti di procurarsi, prima della compilazione della domanda, il certificato degli esami sostenuti.

Si consiglia inoltre vivamente di non rivolgersi ai CAF negli ultimi giorni di presentazione delle domande: la concentrazione delle connessioni può rallentare l'accesso al sito.

5. Nella sezione dei DATI ECONOMICI lo studente inserirà SOLO il numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (es. INPS-ISEE-2019-XXXXXXXX-00) e visualizzerà in tempo reale i dati ISEE, ISP e coefficiente di equivalenza dell'Attestazione ISEE, acquisiti direttamente da ER.GO dal data base di INPS.

ATTENZIONE: il numero di protocollo mittente (es. CAF000XX-PG0000-2019-N0000000), contenuto nella RICEVUTA rilasciata al momento della richiesta dell'Attestazione ISEE, NON è il numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (es. INPS-ISEE-2019-XXXXXXXX-00) che sarà disponibile circa 15 giorni dopo la richiesta.

ATTENZIONE: Se l'Attestazione ISEE utilizzata per richiedere i benefici di ER.GO contiene ANNOTAZIONI, è necessario rivolgersi nuovamente a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune per sottoscrivere una nuova DSU completa e corretta in sostituzione di quella contenente omissioni/difficoltà. Una volta in possesso dell'ISEE regolarizzata, occorre comunicarla ad ER.GO annullando la sezione dei DATI ECONOMICI e ricompilandola, inserendo il protocollo INPS relativo all'ISEE senza omissioni. La mancata presentazione dell'ISEE senza omissioni entro il termine indicato nella mail che sarà inviata all'indirizzo di posta elettronica al momento della conferma della domanda on line comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'idoneità ai benefici, con obbligo di produrre entro un termine prefissato idonea documentazione in merito alle omissioni/difficoltà rilevate, pena la non idoneità.

6. Gli studenti che **non si avvalgono dei CAF** per la presentazione della domanda:

- se in domanda on line hanno indicato un indirizzo PEC (posta elettronica certificata) ricevono una e mail da ER.GO contenente la domanda on line confermata. Al fine di perfezionare la presentazione della domanda è obbligatorio rispondere a questa e mail tramite lo stesso indirizzo PEC indicato nella compilazione on line, **entro il 03/09/2019**;

- se in domanda on line non hanno indicato un indirizzo PEC ricevono un SMS (o per e-mail se non

dichiarano un numero di cellulare) da ER.GO contenente il codice personale PIN. Al fine di perfezionare la presentazione della domanda è obbligatorio inserire il codice personale PIN nella domanda confermata on line, **entro il 03/09/2019**, utilizzando le stesse credenziali di accesso usate per la compilazione on line.

Gli studenti che si avvalgono dei CAF convenzionati con l'Azienda ricevono una e mail da ER.GO all'indirizzo di posta elettronica indicato in domanda, contenente il codice personale PIN. Al fine di perfezionare la presentazione della domanda è obbligatorio seguire le indicazioni descritte nella mail per inserire il codice personale PIN. Il perfezionamento della domanda dovrà avvenire **entro il 03/09/2019**

La domanda perfezionata, contenente il codice personale PIN e debitamente protocollata, sarà consultabile e scaricabile direttamente dal DOSSIER STUDENTE da parte del soggetto interessato, nonché conservata su apposito supporto che ne assicuri integrità e inviolabilità.

Gli studenti che hanno redditi e/o patrimoni all'estero debbono attenersi per l'invio della relativa documentazione alla scadenza del 03/09/2019, anche qualora si avvalgano dei CAF convenzionati.

7. Dal giorno precedente alla data di scadenza della domanda on line (cioè dal 30/08/2019), chi non risulterà ancora in possesso del numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (es. INPS-ISEE-2019-XXXXXXXX-00) potrà confermare la domanda on line, dopo avere inserito nella sezione dei DATI ECONOMICI il numero di protocollo mittente (es. CAF000XX-PG0000-2019-N0000000), contenuto nella RICEVUTA rilasciata al momento della richiesta dell'Attestazione ISEE.

Sarà cura di ER.GO acquisire successivamente i dati dell'Attestazione ISEE, interrogando il sistema informativo di INPS, con trasmissione allo studente dei dati ISEE, ISP e coefficiente di equivalenza dell'Attestazione ISEE e indicazione dei benefici per i quali sarà valutata la domanda, da perfezionare a mezzo PEC o PIN.

Fino a quando lo studente non perfezionerà la domanda a seguito dell'acquisizione dei dati dal sistema informativo di INPS, la domanda non potrà essere valutata ai fini dell'idoneità ai benefici. E', quindi, fondamentale, consultare la propria casella di posta elettronica, per verificare lo stato della propria domanda.

Art. 8 – Studenti stranieri

1. Studenti stranieri provenienti da Paesi dell'Unione Europea.

Gli studenti stranieri provenienti da uno dei Paesi dell'Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani, anche per quanto riguarda le norme sulla semplificazione amministrativa e quindi **possono autocertificare i redditi e i patrimoni**, dichiarando nella domanda:

- i redditi complessivi percepiti all'estero nell'anno 2018: i redditi sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro;
- il patrimonio posseduto all'estero al 31/12/2018: i beni immobili sono considerati solo se fabbricati, sulla base del valore convenzionale pari a € 500,00 al metro quadrato; i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro.

Ai fini di attivare i controlli necessari all'accertamento della condizione economica tutti gli studenti sono comunque tenuti a presentare **entro il 03/09/2019** lo stato di famiglia e la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali autocertificate, tradotti in lingua italiana e, laddove necessario, legalizzati o *apostillati* ai sensi della normativa vigente.

Per informazioni sulle modalità di traduzione e legalizzazione dei documenti stranieri, consultare il sito del Ministero degli Esteri a questo indirizzo: <https://urly.it/350y>.

2. Studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea **devono presentare la documentazione delle condizioni economiche e patrimoniali rilasciata dalle autorità competenti per il territorio in cui i redditi sono stati prodotti e dove sono posseduti i patrimoni**. La documentazione deve essere tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche

italiane competenti per territorio o, laddove previsto, *apostillata* ai sensi della normativa vigente. Per informazioni sulle modalità di traduzione e legalizzazione dei documenti stranieri, consultare il sito del Ministero degli Esteri a questo indirizzo: <https://urly.it/350y>.

La documentazione deve essere accompagnata da una copia del permesso di soggiorno valido e da una copia del passaporto o della carta di identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità.

Nel caso dei Paesi in cui ci siano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la documentazione può essere sostituita da un certificato in lingua italiana rilasciato dall'Ambasciata o da un Consolato in Italia del Paese di origine, legalizzato dalla Prefettura competente per territorio.

In ogni caso **dalla documentazione deve risultare:**

- la composizione del nucleo familiare: certificato che attesti la composizione della famiglia di appartenenza.

Situazioni particolari

Stato di famiglia con presente un solo genitore:

- **in caso di divorzio:** occorre l'atto di divorzio o documento del tribunale se è in corso la separazione;
- **in caso di morte:** occorre il certificato di morte se non già presentato all'Azienda negli anni accademici precedenti;
- **lo studente non è stato riconosciuto dal padre:** occorre il certificato di nascita dello studente;
- **un genitore è irreperibile:** occorre la certificazione dell'irreperibilità effettuata dalle autorità competenti;
- **presenza di un tutore nello stato di famiglia:** è necessario presentare atto di nomina del tutore delle autorità competenti;

Lo studente è orfano di entrambi i genitori: è necessario consegnare i certificati di morte di entrambi i genitori se non già presentati all'Azienda negli anni accademici precedenti;

Presenza nello stato di famiglia di fratelli/sorelle maggiorenni sposati: è necessario presentare il certificato di matrimonio oppure deve essere specificato lo stato civile del fratello/sorella nel certificato della composizione della famiglia;

Presenza nello stato di famiglia di fratelli/sorelle maggiorenni non conviventi con la famiglia di origine: è necessario presentare il certificato di residenza del fratello/sorella non convivente oppure può essere specificato nel certificato della composizione della famiglia.

- l'attività esercitata da ciascun componente il nucleo familiare nel 2018, compresi fratelli/sorelle maggiorenni. Nei casi in cui alcuni componenti non esercitino alcuna attività, deve risultare dalla documentazione la condizione di non occupazione o lo stato di disoccupazione e l'ammontare dell'eventuale indennità di disoccupazione o simile percepita;
- il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa di ciascun componente (indicando se si tratta di un periodo inferiore o superiore a sei mesi nel corso del 2018);
- il valore del reddito conseguito nell'anno: certificazione rilasciata da Amministrazione pubblica competente per la gestione fiscale con riportati i redditi **lordi complessivi (incluse le tasse)** da lavoro o pensione percepiti da **ciascuno** dei componenti **maggioresnni** della famiglia nell'anno solare **2018**.

Situazioni particolari

Se non si è in possesso del certificato sopra indicato può essere presentato uno dei seguenti documenti:

- Certificato rilasciato del datore di lavoro con indicazione del salario percepito nell'anno solare 2018 (da gennaio a dicembre) comprensivo delle tasse;
- Ultima busta paga (dicembre 2018) dove risulta il reddito complessivo percepito nell'anno 2018;
- Tutte le 12 buste paghe mensili del reddito percepito nell'anno solare 2018, se nell'ultima busta paga non risulta il reddito complessivo;

- **Fabbricati:** certificazione di tutti i fabbricati posseduti alla data del 31 dicembre 2018 da **ciascuno** dei componenti della famiglia con l'indicazione della **superficie in metri quadrati**. **Nello specifico:** Casa di abitazione: di proprietà: occorre presentare il certificato di proprietà con la superficie. In tutti gli altri casi (contratto di locazione, uso gratuito ecc...) occorre allegare apposita dichiarazione rilasciata dalla competente autorità che attesti che nessun componente del nucleo sia proprietario di immobili.

Altri fabbricati: occorre presentare i relativi certificati di proprietà.

- l'ammontare dell'eventuale mutuo residuo al 31/12/2018 sulla casa di abitazione e/o sugli altri immobili;
- il valore del patrimonio mobiliare di ogni singolo componente del nucleo familiare posseduto al 31/12/2018.
- l'eventuale invalidità o handicap documentato dello studente.

I valori locali devono essere espressi in euro sulla base del tasso medio di cambio delle valute estere dell'anno 2018, derivato da fonti istituzionali.

In caso di genitori non conviventi con lo studente, il nucleo familiare di riferimento è definito in base ai criteri di cui all'art. 5.

3. Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, che risultano "particolarmente poveri", (Tabella A), devono produrre una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

4. Anche gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea, al pari dei cittadini italiani, per dimostrare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, possono ricorrere all'autocertificazione.

5. Gli studenti stranieri, il cui nucleo familiare risiede e percepisce redditi e/o possiede patrimoni in Italia, presentano la domanda con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.

6. Gli studenti riconosciuti apolidi o titolari di protezione internazionale (con permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria) o titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari o protezione speciale e casi speciali sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, poiché ai fini della valutazione della condizione economica si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia, rilevati con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.

Gli studenti di cui al presente comma sono pertanto tenuti a presentare:

- copia del permesso di soggiorno valido;
- copia del passaporto, della carta di identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità;
- attestazione ISEE 2019.

Gli studenti con permesso di soggiorno per richiesta asilo, per i quali sia ancora in corso la procedura di riconoscimento dello status e non risultino pertanto in possesso del relativo permesso di soggiorno, sono tenuti a presentare i documenti di cui alle lett. a), b), c). L'eventuale assegnazione dei benefici è condizionata al riconoscimento dello status con rilascio del relativo permesso di soggiorno.

Gli studenti di cui al comma 6, per i quali sia in corso la procedura di rinnovo del permesso e non risultino pertanto in possesso del relativo permesso di soggiorno, sono tenuti a presentare i documenti di cui alle lett. a), b), c). L'eventuale assegnazione dei benefici è condizionata al riconoscimento dello status con rilascio del relativo permesso di soggiorno.

7. Gli studenti stranieri in possesso di doppia cittadinanza presentano domanda scegliendo una delle due cittadinanze. Nel caso in cui una delle due cittadinanze sia quella italiana prevale quest'ultima.

8. In tutti i casi la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali deve essere prodotta in originale e legalizzata inderogabilmente entro la scadenza del 03/09/2019, pena la non idoneità al beneficio.

Si ricorda che anche gli studenti che compilano la domanda benefici in un Caf convenzionato con ER.GO, sono tenuti a spedire la documentazione delle condizioni economiche e patrimoniali in originale e legalizzata alla sede ER.GO di competenza entro la scadenza del 03/09/2019, pena la non idoneità ai benefici.

La documentazione deve essere inviata con raccomandata R.R ad ER.GO, all'indirizzo della sede territoriale di riferimento: Via Schiavonia, 3/A- 40121 Bologna. Può tuttavia essere anticipata tramite il DOSSIER STUDENTE, dopo avere confermato la domanda on line.

Tabella A - ELENCO DEI PAESI "PARTICOLARMENTE POVERI" (D.M. 464 dell'11/06/2019)

Afghanistan	Djibouti	Madagascar	Solomon-Islands	Zimbabwe
Angola	Eritrea	Malawi	Somalia	
Bangladesh	Ethiopia	Mali	South Sudan	
Benin	Gambia	Mauritania	Sudan	
Bhutan	Guinea	Mozambique	Tanzania	
Burkina-Faso	Guinea-Bissau	Myanmar	Timor-Leste	
Burundi	Haiti	Nepal	Togo	
Cambogia	Kiribati	Niger	Tuvalu	
Central-African-Rep	Korea-Dem-Rep	Rwanda	Uganda	
Chad	Laos People's Dem- Rep	Sao-Tome & Principe	Vanuatu	
Comoros	Lesotho	Senegal	Yemen	
Congo-Dem-Rep	Liberia	Sierra-Leone	Zambia	

Art. 9 – Formulazione delle graduatorie

1. Nella formulazione delle graduatorie si applicheranno i seguenti criteri generali in ordine di priorità:

a) punteggio di merito, calcolato secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Numero CFU acquisiti al 10/08/2018} - \text{Numero minimo CFU richiesti dal presente Bando}}{\text{Numero massimo CFU da acquisire} - \text{Numero minimo CFU richiesti dal presente Bando}}$$

(Numero massimo CFU da acquisire – Numero minimo CFU richiesti dal presente Bando);

N.B.: Il Numero Massimo CFU da acquisire corrisponde a 60 CFU per ciascun anno accademico.

b) votazione media: a tal fine è attribuito un valore allo scostamento in più rispetto alla media minima, 18/30, equivalente a 0,1 per ogni voto

c) minor reddito;

d) minore età anagrafica.

2. I criteri generali di cui al comma 1 del presente articolo, non si applicheranno alle matricole della laurea magistrale, che verranno ordinate in ordine crescente sulla base della condizione economica e, a parità di valore ISEE, sulla base della minore età anagrafica.

3. La precedenza è comunque accordata a coloro che non hanno utilizzato il bonus e, in subordine, agli studenti che hanno utilizzato un bonus di valore inferiore rapportato al valore complessivo del bonus disponibile³.

Art. 10 – Pubblicazione delle graduatorie - Ricorsi

1. La graduatoria provvisoria e quella definitiva saranno rese pubbliche sul Portale di Ateneo, www.unibo.it, e sul sito internet www.er-go.it.

2. Avverso la graduatoria provvisoria è possibile presentare ricorso di persona all'Ufficio Convenzioni per il Diritto allo Studio, presso il Settore Diritto allo Studio, in via delle Belle Arti 42 – 40126 – Bologna, oppure inviando una mail dalla propria casella di posta elettronica istituzionale ([nome](mailto:nome@unibo.it)).

³ Esempio: lo studente che si iscrive al 2° anno ed utilizza 3 crediti del bonus, il cui valore massimo è di 5 crediti, è equiparato allo studente che si iscrive al 3° anno che utilizza 7 crediti del bonus, il cui valore massimo è di 12 crediti, o allo studente che si iscrive all'ultimo semestre e che utilizza 9 crediti del bonus, il cui valore massimo è di 15 crediti.

cognome@studio.unibo.it) all'indirizzo abis.dirittoallostudio@unibo.it, indicando chiaramente le motivazioni del ricorso e le proprie richieste.

Il suddetto ricorso deve essere consegnato o inviato improrogabilmente entro 20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, pertanto, saranno ritenuti irricevibili eventuali ricorsi che non pervengano entro il termine fissato.

Qualora si renda opportuno per ragioni legate al calendario accademico, l'Università si riserva di fissare un termine superiore a 20 giorni per i ricorsi avverso la graduatoria provvisoria, termine che si intenderà comunque improrogabile.

3. A seguito della valutazione dei ricorsi e degli accertamenti sui requisiti di accesso effettuati dall'Università, sarà pubblicata la graduatoria definitiva entro 60 giorni dalla scadenza dei ricorsi.

4. Avverso la graduatoria definitiva è ammissibile esclusivamente ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Art. 11 – Assegnazioni dei posti agli studenti.

1. La comunicazione agli studenti vincitori della struttura di assegnazione sarà effettuata con apposito provvedimento pubblicato sul Portale di Ateneo, a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva. Non saranno inviate comunicazioni ai singoli vincitori.

2. Gli studenti saranno chiamati a svolgere la collaborazione in base alla loro posizione nella graduatoria definitiva presso il Campus dell'Ateneo prescelto nella domanda di partecipazione e presso la struttura individuata a discrezione dall'Amministrazione, tenendo conto, nei limiti del possibile, della localizzazione del corso di studi frequentato, che comunque non deve essere considerata vincolante per l'Università.

3. Nel caso di carenza di posti disponibili nel Campus (di Bologna o della Romagna) indicato dallo studente nella domanda, l'assegnazione potrà avvenire anche presso un diverso Campus dell'Ateneo.

In tal caso, lo studente potrà rinunciare alla proposta di assegnazione rimanendo in graduatoria e sarà chiamato a svolgere la collaborazione solo qualora si rendano successivamente disponibili posti presso le strutture del Campus indicato nella domanda. Qualora lo studente rinunci anche alla nuova assegnazione, decadrà dal diritto a svolgere l'attività.

4. Nell'ambito del Campus di assegnazione, fermo restando quanto previsto nel comma precedente, è consentito allo studente di chiedere la modifica della struttura di destinazione solo ed esclusivamente in presenza di gravi motivi di salute debitamente documentati (certificato medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale). Sulla richiesta deciderà l'Amministrazione.

5. Gli studenti assegnati dovranno prendere contatto prima possibile con la struttura di destinazione al fine di concordare l'inizio e le modalità di svolgimento dell'attività.

Gli studenti non intenzionati a svolgere la collaborazione dovranno far pervenire quanto prima all'Università un'espressa rinuncia all'attività con le modalità che verranno indicate sul Portale di Ateneo.

6. Gli studenti assegnati ai sensi del presente articolo, qualora siano al contempo vincitori di borse di studio per mobilità all'estero dovranno optare per uno solo dei due benefici, fatti salvi i casi di sovrapposizione solo parziale. Dovranno in ogni caso essere rispettati i termini temporali stabiliti per la collaborazione, nonché le esigenze delle strutture.

7. Ogni variazione di residenza o domicilio dovrà essere tempestivamente segnalata al Settore Diritto allo Studio – Ufficio Convenzioni per il Diritto allo Studio – Via Belle Arti n. 42 – 40126, Bologna.

8. Qualora successivamente alla pubblicazione del bando dovessero intervenire modifiche nell'assetto organizzativo dell'Ateneo di ciò si terrà conto in sede di assegnazione.

9. Gli studenti vincitori dell'assegno di tutorato ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 198/2003 possono svolgere l'attività di collaborazione purché non in contemporanea con quella di tutorato, e comunque nel rispetto dei termini temporali stabiliti per la collaborazione stessa, nonché delle esigenze delle strutture.

Art. 12 - Espletamento delle attività

1. Le forme di collaborazione di cui al presente bando attengono ad attività di erogazione di servizi (generalisti, bibliotecari, museografici e dei laboratori didattici dell'Ateneo), con esclusione di quelle inerenti alla docenza e allo svolgimento degli esami, e non comportano l'assunzione di responsabilità amministrative.

2. La collaborazione dovrà svolgersi sotto la diretta responsabilità dei Responsabili delle strutture di assegnazione, ai quali spetta la valutazione finale sull'attività svolta dallo studente, che condiziona il versamento della borsa di studio prevista dall'art. 13.
3. Lo studente è tenuto ad attenersi alle norme di comportamento specificate nel Regolamento di Ateneo inerente il beneficio delle collaborazioni degli studenti pubblicato sul Portale dell'Università.
4. Gli studenti a cui viene assegnata la collaborazione, prima di iniziare l'attività, devono aver effettuato i corsi di formazione organizzati dall'Università di Bologna, nell'ambito della promozione della sicurezza e della salute nei luoghi di studio e di ricerca, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 13 – Durata della collaborazione

1. La collaborazione concessa allo studente sarà pari a 150 ore.
2. L'impegno settimanale dello studente non supererà le 15 ore settimanali, salvo diverso accordo tra lo studente stesso ed il responsabile della struttura.

Art. 14 – Borsa di studio

1. La borsa di studio dovuta allo studente è esente da imposte e verrà liquidata in un'unica soluzione al termine della collaborazione. La borsa di studio è parametrata al numero di ore di attività svolte, ed ha un importo orario di euro 7,50.
2. L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

Art. 15 – Natura della collaborazione

1. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro di qualsiasi natura e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei concorsi pubblici.

Art. 16 – Controlli

1. L'Università controlla la veridicità di tutte le autocertificazioni rese dagli studenti che concorrono al presente bando relativamente al possesso dei requisiti di merito e all'iscrizione entro i prescritti termini.
2. I controlli sulle autocertificazioni relative alle condizioni economiche saranno effettuati da ER.GO per conto dell'Università, grazie all'integrazione tra le banche dati che alimentano il sistema informativo dell'ISEE, innanzi tutto quelle dell'Agenzia delle Entrate e di INPS.
3. ER.GO effettuerà un controllo approfondito sulle componenti autodichiarate della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e sulle Attestazioni ISEE recanti difformità e/o omissioni rilevate direttamente dall'Agenzia delle Entrate e/o da INPS, anche richiedendo ai diretti interessati idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU. Anche in esito a tali controlli ER.GO invierà all'Agenzia delle Entrate gli elenchi dei beneficiari ai fini della programmazione, secondo criteri selettivi, dell'attività di controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale da parte della Guardia di Finanza.
4. In ogni caso, è assoggettato a controllo sostanziale con invio degli elenchi dei beneficiari ai Comandi di Guardia di Finanza, almeno il 20% degli aventi diritto, estratti con metodologia a campione, senza escludere l'estensione a tutti gli idonei.

Art. 17 – Sanzioni.

1. Nel caso in cui dai controlli di cui al precedente articolo risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini della concessione della collaborazione, questa sarà revocata/interrotta con effetto immediato.
Inoltre ai sensi della normativa attualmente vigente, verrà disposta una sanzione amministrativa, secondo la normativa vigente in materia, consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita.
2. Nel caso di false dichiarazioni, inoltre, l'Università è tenuta a segnalare il fatto all'autorità giudiziaria affinché questa giudichi la sussistenza di eventuali reati.

Art. 18 - Dati personali

Le informazioni sul trattamento dei dati personali raccolti dall'Università, tramite le domande di partecipazione al presente concorso sono pubblicate sul Portale di Ateneo alla pagina <https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informazioni-sul-trattamento-dei-dati-relativi-alla-gestione-dei-procedimenti-per-la-concessione-di-borse-di-studio-agevolazioni-e-servizi-per-il-diritto-allo-studio-da-parte-alma-mater-studiorum-universita-di-bologna>.